

# Illegittima ordinanza di rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di rifiuti non pericolosi

T.A.R. Piemonte, Sez. I 17 gennaio 2017, n. 96 - Giordano, pres.; Bini, est. - Milano ed a. (avv.ti Atzei, Marzet e Ritegno) c. Comune di Valdengo (n.c.).

**Sanità pubblica - Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, vivaistica, terre da scavo, anche di colore scuro miste a stracci con ancora tracce di unto e uno pneumatico - Ordinanza di rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate di rifiuti non pericolosi - Illegittimità per manifesta contraddittorietà.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

I) I ricorrenti dal 1994 sono comproprietari di un terreno sito in Valdengo, contraddistinto al Fg. 11 mapp. 132.

In data 12.1.2011 agenti del Corpo Forestale dello Stato ponevano sotto sequestro il suddetto terreno, riscontrando su di esso la presenza di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, vivaistica, terre da scavo, anche di colore scuro miste a stracci con ancora tracce di unto e uno pneumatico.

In data 28. 1.2010 veniva notificata l'ordinanza in oggetto, con la quale il Sindaco dispone la rimozione e lo smaltimento presso discariche autorizzate dei rifiuti non pericolosi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Avverso l'ordinanza sono articolate le seguenti censure:

- 1) violazione degli art. 7 e segg. L. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- 2) incompetenza, essendo l'ordinanza firmata dal sindaco, mentre è riconducibile alla competenza dirigenziale;
- 3) violazione degli artt. 54 e 192 d. lgs. 52/06; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dell'art 3 L. 241/90: l'intervento del Sindaco è giustificato in base all'art 54 solo a fronte di gravi pericoli, che nel caso in esame non sono stati indicati;
- 4) violazione degli artt. 54 e 192 d. lgs. 52/06; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dell'art 3 L. 241/90: l'art 192 presuppone la responsabilità dei proprietari e che sia stato effettuato un accertamento in contraddittorio, che nel caso in esame invece è stato omesso, in quanto il Comune si è limitato a recepire le risultanze della Guardia di Finanza; nel provvedimento non vengono poi indicate le quantità di rifiuti ma solo genericamente le tipologie, risultanti da attività non svolte sull'area, come ad esempio l'attività vivaistica;
- 5) violazione degli artt. 54 e 192 d. lgs. 52/06; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dell'art 3 L. 241/90: la nota della Guardia Forestale fa riferimento a rifiuti nel sottosuolo, mentre l'ordinanza a rifiuti sul terreno, da qui l'evidente contraddittorietà del provvedimento.

L'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

All'udienza del giorno 11 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) Il ricorso è fondato.

L'ordinanza è stata adottata in forza del potere ex art 192 d. lgs. 152/2006, che attribuisce un ordinario potere d'intervento all'autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; nella stessa ordinanza viene però richiamato anche l'art 54 del d. lgs. 267/2000, che dispone il potere di intervento extra ordinem.

In base al contenuto del provvedimento, pare corretto ritenere che il Sindaco abbia esercitato i poteri di cui all'art 192 d. lgs 152/2006: da ciò discende la fondatezza del primo motivo, poiché l'ordinanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto adempimento obbligatorio, con conseguente illegittimità dell'ordinanza non preceduta dalla stessa.

Va poi ricordato che ai sensi dell'art. 192, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, non è configurabile una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, in solido con l'autore materiale dell'abbandono, occorrendo che la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (cfr., ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786).

L'ordinanza, come ha rilevato parte ricorrente nei successivi motivi, è stata invece adottata in assenza di un approfondito e corretto accertamento in contraddittorio con i destinatari; è quindi mancata quell'attività istruttoria sui responsabili dell'inquinamento e dell'abbandono dei rifiuti, presupposto per configurare una responsabilità dei ricorrenti sotto il profilo soggettivo, almeno in termini di colpa per omessa custodia dell'area.

Va poi rilevato un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto una volta che l'Amministrazione esercita l'ordinario potere di cui all'art. 192, cit. d.lg. n. 152 del 2006, è preclusa la possibilità di esercitare il potere extra ordinem di cui agli artt.

50 e 54, TUEL: anche sotto questo profilo il provvedimento è illegittimo, per manifesta contraddittorietà, laddove richiama anche l'art 54 comma 4, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, senza tra l'altro indicare i presupposti di grave pericolo, necessari per esercitare il potere extra ordinem.

Quanto invece all'incompetenza, si deve ricordare che, dopo un contrasto in materia, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che ai sensi dell'art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, spetta al Sindaco e non dal dirigente la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2, trattandosi di una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria dell'art. 107 comma 2, t.u. enti locali.

III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

*(Omissis)*